

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
66/2012/R/EEL**

**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL TITOLO 4 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 27 MARZO
2004, N. 48/04, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA DELLA
CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE, NONCHÉ MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS 5 AGOSTO 2008, ARG/ELT 115/08**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005, n. 140/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 175/07 (di seguito: deliberazione n. 175/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2008, ARG/elt 105/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito anche: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 120/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 120/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);

- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 2 dicembre 2011, prot. Autorità 2 dicembre 2011 n. 31758 (di seguito: lettera 2 dicembre 2011);
- la comunicazione di Terna, datata 2 febbraio 2012, prot. Autorità 2 febbraio 2012 n. 3111 (di seguito: comunicazione 2 febbraio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la previsione di un regime transitorio, da attuare in tempi brevi dall'anno 2004, rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 5, del decreto legislativo n. 379/03, con l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse, a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l'1 marzo e l'entrata in funzione del sistema di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione;
- l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva, con riferimento al periodo compreso tra l'1 marzo 2004 e il 31 dicembre 2010;
- l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; e che, dopo lo svolgimento di un articolato processo di consultazione, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica con la deliberazione ARG/elt 98/11;
- nell'anno 2010 si è registrata una differenza positiva tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e i costi a tal fine sostenuti da Terna nel medesimo periodo per i corrispettivi di cui agli artt. 35 (di seguito anche: corrispettivo *CAP1*) e 36 (di seguito anche: corrispettivo *Sm*) dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, come documentato nella lettera 2 dicembre 2011, integrata dalla comunicazione 2 febbraio 2012;
- con riferimento all'anno 2010, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo *Sm* di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n.

48/04 a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che, nell'anno 2010, il ricavo di riferimento *RICR* di cui all'art. 36.3.2 è risultato superiore al ricavo effettivo *RICE* di cui all'art. 36.4.2 del medesimo allegato;

- il corrispettivo unitario *CAP* e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento *RICR* sono stati definiti per gli anni dal 2004 al 2006 incluso sulla base dell'articolazione delle ore dell'anno per fasce di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, vigente nei rispettivi anni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 181/06 fissa le nuove fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilità oggetto delle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e delle successive disposizioni relative ai medesimi servizi e che tali fasce, non prevedendo alcuna forma di differenziazione tra le settimane dell'anno solare, non risultano adatte a discriminare in maniera accurata le ore di potenziale criticità del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
- con la deliberazione n. 175/07, l'Autorità ha pertanto stabilito, anche per l'anno 2007, di articolare il corrispettivo *CAP* secondo le fasce di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 valida per l'anno 2006, aggiornate per l'anno 2007 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- ai sensi della deliberazione ARG/elt 120/10, Terna ha aggiornato per l'anno 2010 la tabella di cui alla deliberazione n. 175/07 in vigore nell'anno 2007, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, e che la versione aggiornata per l'anno 2010 della suddetta tabella è stata approvata da parte dell'Autorità;
- il numero dei giorni critici individuati e pubblicati da Terna per l'anno 2011 ha subito un'ulteriore contrazione rispetto agli anni precedenti;
- la disciplina vigente del regime transitorio di remunerazione della capacità produttiva prevede che, ai fini della determinazione dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04, il Gestore del mercato elettrico (oggi Gestore dei mercati energetici e di seguito GME) comunichi a Terna la ripartizione percentuale, tra i diversi operatori di mercato, della capacità delle unità di produzione ammesse alla remunerazione, calcolando detta ripartizione sulla base, tra l'altro, delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese dagli operatori di mercato al GME ai sensi del comma 8.6 del TIMM;
- il comma 8.6, del TIMM stabilisce che, entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli operatori di mercato hanno l'obbligo di dichiarare a GME le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del giorno prima dal relativo utente del dispacciamento;
- nel caso in cui un utente del dispacciamento deleghi più operatori di mercato a offrire nel mercato del giorno prima, la vigente configurazione dell'obbligo, di cui al comma 8.6, del TIMM espone al rischio che, in assenza di coordinamento, detti operatori di mercato presentino dichiarazioni tra loro incoerenti circa la ripartizione della capacità su cui hanno ricevuto delega.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2011 e antecedente all'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03;
- che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per l'anno 2011 tenga conto delle mutate condizioni in termini di disponibilità di capacità produttiva che si sono verificate negli ultimi anni, in vista della definizione di un nuovo meccanismo che sia in grado di incentivare gli operatori a rendere disponibile la capacità nelle aree e nelle ore di maggiore scarsità di offerta;
- anche per l'anno 2011, articolare il corrispettivo *CAP1* secondo le fasce di cui alla Tabella pubblicata da Terna in relazione all'anno 2010, ricalcanti l'articolazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 vigente per l'anno 2006 e aggiornate per l'anno 2011, in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- che l'ammontare dedicato alla copertura dello specifico corrispettivo di cui all'art. 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, tenuto conto anche dei residui relativi all'anno 2010, sia determinato mantenendo invariato, rispetto all'anno precedente, il rapporto fra il citato ammontare e la somma del numero dei giorni ad alta e media criticità ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} – relativo al corrispettivo di cui all'art. 35 - tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione n. 48/04;
- assegnare i residui dell'anno 2010 relativi ai parametri G_{CAP1} e G_s alla copertura degli oneri per la remunerazione della capacità produttiva relativa all'anno 2012;
- porre in capo all'utente del dispacciamento delegante, invece che – come stabilito dalla disciplina vigente - sugli operatori di mercato delegati, l'obbligo di dichiarare a GME le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità rispetto alla quale l'utente del dispacciamento ha conferito delega ad offrire nel mercato del giorno prima, in modo da escludere a monte la possibilità che, in assenza di coordinamento, gli operatori di mercato delegati da un medesimo utente del dispacciamento possano presentare dichiarazioni tra loro incoerenti circa la ripartizione della capacità;
- stabilire che gli utenti del dispacciamento che hanno conferito delega a offrire nel mercato del giorno prima dichiarino a GME le quote della capacità disponibile oggetto di delega con riferimento al periodo decorrente dall'1 gennaio 2011;
- prevedere un congruo lasso temporale tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la decorrenza del trasferimento dell'obbligo dagli operatori di mercato delegati all'utente del dispacciamento delegante, al fine di consentire a GME di effettuare gli opportuni adattamenti dei sistemi di acquisizione delle dichiarazioni e agli utenti del dispacciamento di predisporre il contenuto delle stesse

DELIBERA

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati:

- al comma 1.1, il testo della definizione di “capacità di un’unità di produzione nella disponibilità di un operatore di mercato” è sostituita dal testo seguente:
 “capacità di un’unità di produzione nella disponibilità di un operatore di mercato è la capacità su cui l’operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione e di prelievo o è abilitato a presentare offerte sui mercati dell’energia elettrica organizzati dal Gestore medesimo, tenendo conto dell’eventuale delega rilasciata dall’utente del dispacciamento dell’unità di produzione ai sensi dell’art. 18, comma 18.3, dell’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e di quanto dichiarato dallo stesso utente ai sensi dell’art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;”;
- all’art. 35, dopo il comma 35.12, è aggiunto il seguente comma:
 “35.13 Terna determina, per l’anno 2011, il valore del parametro G_{CAPI} tenendo conto che:
 - a. dal gettito rinveniente dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 dell’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l’importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari al prodotto tra 0,0288 centesimi di euro/kWh e la stima dell’energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2011;
 - b. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell’anno 2010 e l’importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell’anno 2010, è da destinare integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 per l’anno 2012;
 - c. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell’anno 2010 e l’importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 36.5.1 relativi all’anno 2010, è da destinare integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 36.5.1 per l’anno 2012;
 - d. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell’art. 31 del presente provvedimento.”;
- ai commi 36.3.1 e 36.4.1, le parole “ Per gli anni dal 2006 al 2010” sono sostituite dalle parole:
 “ Per gli anni dal 2006 al 2011”;
- al comma 36.5.4, le parole “e nelle dichiarazioni rese dagli operatori di mercato al Gestore del mercato elettrico ai sensi dell’art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08” sono sostituite con le parole seguenti:

- “e nelle dichiarazioni rese dagli utenti del dispacciamento al Gestore del mercato elettrico ai sensi dell’art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08”;
- dopo il comma 36.17 sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 36.18 Terna determina il valore del parametro G_S per l’anno 2011 come differenza tra:
 - a. il gettito complessivo rinveniente dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 dell’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, all’energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2011;
 - b. il gettito di cui al comma 35.13, lettera a).
 - 36.19 Il termine entro il quale il Gestore del mercato elettrico effettua la comunicazione di cui al comma 36.5.4 in relazione all’anno 2011 è prorogato al 30 aprile 2012.”;
2. di modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 115/08 nei termini di seguito indicati:
- sostituire il testo del comma 8.6 con il testo seguente: “
 - 8.6 Entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli utenti del dispacciamento hanno l’obbligo di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno conferito delega ad offrire nel mercato del giorno prima a uno o più operatori di mercato. In assenza di tale dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento l’ultima dichiarazione resa a GME. In assenza anche di quest’ultima dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento la dichiarazione resa dal medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’art. 18, comma 18.3, lettera b), della deliberazione n. 111/06.”;
 - dopo il comma 10.10, aggiungere i commi seguenti: “
 - 10.11 Gli utenti del dispacciamento effettuano le dichiarazioni di cui all’art. 8, comma 8.6, a decorrere dall’1 aprile 2012. A partire da tale data ed entro il 30 aprile 2012, gli utenti del dispacciamento comunicano a GME anche le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno conferito delega ad offrire nel mercato del giorno prima con riferimento ai periodi rilevanti compresi tra l’1 gennaio 2011 e il 31 marzo 2012.
 - 10.12 Sino al 31 marzo 2012, gli operatori di mercato hanno l’obbligo di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del giorno prima dal relativo utente del dispacciamento. In assenza di tale dichiarazione, valgono le assunzioni di cui all’art. 8, comma 8.6.”;

3. con riferimento all'anno 2011, per il Titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 si applica la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 4;
4. Terna aggiorna, per l'anno 2011, la tabella di cui alla deliberazione n. 175/07 in vigore nell'anno 2007, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali, e ne invia proposta all'Autorità entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; qualora l'Autorità non si pronunci entro i 30 giorni successivi, la tabella si ritiene approvata e Terna pubblica tempestivamente la medesima tabella sul proprio sito internet;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento nonché le nuove versioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e della deliberazione ARG/elt 115/08, come risultanti dalle modifiche e integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni